



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 273 del 6/02/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 15 gennaio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

108) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TUFANO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PASSA ENRICO FINO AL 27/02/2026, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CELENZA ANTONIO PER 5 GARE E A CARICO DEI CALCIATORI GIAMMARIA MARCO E FINOCCHIO RICCARDO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.218 LND DEL 30/12/2025

(Gara: TUFANO CALCIO – PIGLIO SCALAMBRA SERRONE del 20/12/2025 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 242 del 16/01/2026

Con reclamo ritualmente notificato la Società Tufano Calcio ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 218 LND del 30/12/2025, con il quale venivano irrogate alla predetta società l'ammenda di Euro 300,00 *“Perché, nel corso della gara, proprio tesserato non identificato rivolgeva espressioni offensive nei confronti dell'arbitro. Inoltre sostenitori della società nel corso del secondo tempo rivolgevano espressioni offensive nei confronti dello stesso. Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale.”*, l'inibizione fino al 27/02/2026 a carico del Dirigente Passa Enrico *“per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro”*, la squalifica a carico del calciatore Celenza Marco per 5 gare perché *“espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, proferiva espressioni offensive nei confronti dell'arbitro. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)”*, la squalifica a carico del calciatore Giammaria Marco *“Perché proferiva espressioni offensive nei confronti dell'arbitro. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)”*, nonché la squalifica nei confronti del giocatore Finocchiaro Riccardo per 4 gare *“Perché teneva comportamento*

irriguardoso nei confronti dell'arbitro".

In sede di gravame la reclamante asseriva che, per quanto concerne le squalifiche comminate ai giocatori, le condotte loro contestate "risultano descritte nel referto arbitrale in modo generico e privo di elementi oggettivi, senza che emergano comportamenti tali da giustificare sanzioni di particolare severità", evidenziando, inoltre, che "non risultano reiterazioni di condotte antisportive né circostanze aggravanti tali da legittimare le squalifiche inflitte".

La medesima sottolineava, in relazione al dirigente, che la sanzione irrogata al predetto fosse sproporzionata rispetto ai fatti effettivamente verificatisi e *"non adeguatamente motivata nel referto arbitrale, dal quale non emergono comportamenti gravemente lesivi dell'ordine sportivo o dell'autorità arbitrale"*.

Infine, per quanto attiene all'ammenda di Euro 300,00, la società Tufano Calcio ne chiedeva la riduzione, in quanto "alcune delle motivazioni poste a fondamento della sanzione non risultano chiaramente trascritte nel referto arbitrale" e "l'importo dell'ammenda appare eccessivo e non proporzionato ai fatti contestati", oltre al fatto che "la società ha sempre mantenuto un comportamento collaborativo e corretto, circostanza che merita di essere valutata ai fini disciplinari".

Concludeva la reclamante per la riduzione delle squalifiche inflitte ai calciatori sanzionati, nonché dell'inibizione inflitta al dirigente Passa Enrico, instando altresì per la riduzione dell'ammenda posta a carico della società ASD Tufano calcio.

A ben vedere le argomentazioni addotte dalla reclamante a sostegno del proposto reclamo possono ritenersi assumibili, atteso che nel caso di specie le condotte valutate dal Giudice Sportivo risultano sanzionate in modo eccessivo rispetto all'entità dei fatti, così come risultanti dal referto di gara, di guisa che appare possibile addivenire ad un ridimensionamento delle sanzioni reclamate.

Le medesime considerazioni non valgono, invero, per il calciatore Giammaria Marco, rispetto al quale la squalifica per 4 giornate appare congrua e proporzionata rispetto alle condotte a quest'ultimo ascritte, essendo conforme al minimo edittale previsto dall'art. 36, comma, 1 lett. a) del CGS, per la condotta ingiuriosa o irriguardosa.

Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 200,00, l'inibizione a carico del dirigente Passa Enrico al 31/01/2026, la squalifica a carico del calciatore Celenza Antonio a 4 gare e a carico del calciatore Finocchio Riccardo a 3 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 22 gennaio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, ILENJA MEHILLI, GIUSEPPE SANSOLINI, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

112) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GAP SSD ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BONONI LUCA FINO AL 05/03/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.136 C5 DEL 07/01/2026

(Gara: FORTE COLLEFERRO C5A.S.D. – GAP SSD ARL del 04/01/2026 – Final Four Coppa Italia C5)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 252 del 23/01/2026

Con delibera pubblicata in data 7 gennaio 2026 sul Comunicato Ufficiale n. 136 C5 del Comitato Regionale Lazio, il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara Forte Colleferro C5 A.S.D. - GAP SSD ARL del 04.01.2026, irrogava al dirigente Bononi Luca la sanzione della inibizione fino al 05.03.2026, perché *“rivolgeva all’arbitro espressioni gravemente ingiuriose e minacciose, reiterate anche al termine della gara”*, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), del C.G.S..

Alla riunione del 22 gennaio 2026, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunita in camera di consiglio, esaminava il reclamo in epigrafe. Preliminarmente, la Corte procedeva all’esame del referto arbitrale, che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 61 del C.G.S. Dal referto emergeva che alla notifica del provvedimento di espulsione del portiere, il dirigente Bononi Luca iniziava ad inveire contro l’arbitro con linguaggio gravemente irrispettoso e irrispettoso, rivolgendo reiterate espressioni offensive e volgari, nonché assumendo un atteggiamento minaccioso, avvicinandosi all’ufficiale di gara quasi faccia a faccia, tanto da costringerlo ad allungare il braccio per mantenere la distanza e ad arretrare; tale condotta non si esauriva nel corso della gara, ma proseguiva anche al termine della stessa, allorché, durante le premiazioni, il dirigente rientrava sul terreno di gioco offendendo nuovamente l’arbitro prima a distanza e poi da posizione ravvicinata, reiterando il medesimo linguaggio offensivo e irrispettoso. Osserva altresì la Corte, che le circostanze addotte dalla società reclamante non risultano idonee a scalfire la descrizione puntuale, precisa e coerente fornita dall’arbitro nel proprio referto, il quale si presenta logico e privo di contraddizioni; rileva inoltre che lo stesso dirigente Bononi Luca, pur negando l’avvicinamento fisico all’ufficiale di gara, non ha in alcun modo smentito il tenore delle proteste rivolte all’arbitro né l’esistenza delle reiterate proteste, confermando così, quantomeno sotto tale profilo, la sostanziale veridicità dei fatti contestati. Alla luce della complessiva valutazione della condotta, la misura irrogata dal Giudice Sportivo risulta pienamente proporzionata alla gravità dei fatti accertati, ritenuto, in particolare, che la sanzione dell’inibizione fino al 05/03/2026 debba essere valutata come congrua e, per certi aspetti, contenuta, collocandosi nel minimo edittale adeguato rispetto alla pluralità e alla reiterazione delle condotte contestate. Per tali motivi la Corte Sportiva di Appello Territoriale.

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Barbara Studer

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 29 gennaio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, CHIARA CECINELLI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

119) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PRO CALCIO CECCHINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SCALZI ASCANIO FINO AL 31/12/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.121 SGS DEL 09/01/2026

(Gara: MONTI PRENESTINI 1919 – PRO CALCIO CECCHINA del 05/01/2026 – Under 16 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 262 del 30/01/2026

Con il presente ricorso la ASD Pro Calcio Cecchina impugna formalmente la decisione assunta dal Giudice Sportivo con il comunicato ufficiale in oggetto, relativa alla squalifica inflitta al calciatore Scalzi Ascanio fino al 31/12/2026.

Preliminarmente, la ricorrente intende porgere le proprie scuse per la situazione creatasi a seguito della condotta violenta tenuta dal proprio tesserato.

Quest'ultimo ha riconosciuto di aver compiuto un gesto irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

La presente proposta di impugnazione viene avanzata al fine di permettere una rivalutazione della sanzione inflitta al calciatore in oggetto, ritenendola eccessiva rispetto al fatto contestato, considerato certamente grave ma non tale da classificarlo come azione violenta, in quanto non ha prodotto alcuna lesione personale all'arbitro, e che si può invece sintetizzare come azione impetuosa ed incontrollata comminata da una volontaria aggressività.

Ritiene la Società che nel caso in esame manca proprio la violenza, trattandosi di una spinta che ha fatto retrocedere l'arbitro, non tale da farlo cadere a terra.

Oltre a tale considerazioni, la ricorrente ha evidenziato e riportato le decisioni assunte da Organi di Giustizia Sportiva sia regionale che nazionale, in cui comportamenti analoghi a quello in esame sono stati sanzionati in modo differente rispetto alla decisione adottata nei confronti del calciatore Scalzi Ascanio.

Detto ciò si ritiene che la sanzione adottata verso la Polisportiva Pro Calcio Cecchina possa essere rivalutata e ricondotta entro limiti di minore gravità.

Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale ha quindi letto con debita attenzione l'articolato e dettagliato ricorso presentato, e si è resa conto che al di là dei concetti espressi sul significato di "condotta violenta", questo Organo di Disciplina sportiva ritiene che la sanzione inflitta al calciatore Scalzi Ascanio possa essere adeguatamente modificata, tenuto conto dei parametri adottati in casi del genere, in cui si è tenuto conto sia dello spintonamento che delle offese e minacce rivolte al direttore di gara.

Conseguentemente questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Scalzi Ascanio al 01/09/2026.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

120) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ REAL AZZURRA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE KURTI DURIN FINO AL 06/04/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.121 SGS DEL 09/01/2026

(Gara: ACADEMY LADISPOLI SRL – REAL AZZURRA del 06/01/2026 – Campionato Under 15 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 262 del 30/01/2026

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Real Azzurra; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, comma 3 del C.G.S., poiché tardivo nell'invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, devono essere trasmesse entro il termine di n.5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 3 del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

121) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SS COSMA DAMIANO GRUNUOVO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE D'ONOFRIO MICHELE FINO AL 06/03/2026, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PIROLOZZI NICOLA PER 6 GARE E A CARICO DEI CALCIATORI BUONAVOGLIA LUIGI, GANDOLFI PIERO, PIROLOZZI EMANUELE E TARTAGLIA VIRGILIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.227 LND DEL 08/01/2026

(Gara: SS COSMA DAMIANO GRUNUOVO – HERMADA del 04/01/2026 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 262 del 30/01/2026

Con rituale reclamo, la società SS Cosma Damiano Grunuovo ha impugnato il provvedimento di perdita della gara comminato dal Giudice Sportivo per averne impedito la regolare effettuazione nonché l'ammenda di € 200,00 perché propri sostenitori attendevano il direttore di gara vicino la propria auto e lo insultavano, le sanzioni di squalifica a carico dei calciatori Nicola Pirolozzi (6 gare per atto violento verso un avversario e ingiurie verso l'arbitro), Luigi Buonavoglia, Piero Gandolfi, Emanuele Pirolozzi e Virgilio Tartaglia (tutti 4 gare per minacce e offese verso il direttore di gara) e l'inibizione a carico del dirigente Michele D'Onofrio fino al 6.3.2026 per comportamento minaccioso e offensivo verso l'arbitro.

A riguardo, con il gravame si deduceva che la sospensione non era stata correttamente effettuata perché l'arbitro non era stato mai oggetto di atti violenti, che l'arbitro non aveva mostrato il cartellino rosso ai giocatori della reclamante né al dirigente e che il supplemento di rapporto non era firmato dall'arbitro.

Veniva quindi richiesto l'annullamento o la riduzione delle sanzioni o approfondimento istruttorio a cura della Procura Federale.

Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S. facendo "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che in esso risultano accuratamente descritti i fatti oggetto del presente procedimento che non necessita di alcun approfondimento istruttorio.

Il direttore di gara, infatti, descrive chiaramente come a seguito di reciproci atti di violenza (schiaffi al volto) tra il calciatore Nicola Pirolazzi e un avversario, egli provvedeva a espellere entrambi e il tesserato della reclamante protestava con un comportamento gravemente irrispettoso.

L'arbitro veniva quindi attorniato da altri calciatori SS Cosma Damiano Grunuovo, i sigg. Luigi Buonavoglia, Emanuele Pirolozzi e Virgilio Tartaglia, che proferivano nei suoi riguardi ingiurie e minacce nonché dal calciatore Piero Gandolfi che teneva una condotta gravemente irrispettosa. Egli non mostrava i cartellini rossi a tali calciatori per salvaguardare la propria incolumità e sospendeva quindi la gara perché la compagine di casa non aveva più il numero minimo dei giocatori richiesto.

Veniva poi avvicinato dal dirigente Michele D'Onofrio che gli intimava di riprendere l'incontro, minacciandolo e proferendo ingiurie.

Innanzitutto deve essere confermato il provvedimento della perdita della gara adottato dal Giudice Sportivo.

Poiché la Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio stabilisce che "Nessuna gara potrà iniziare o proseguire se l'una o l'altra squadra ha meno di sette calciatori (titolari)", è evidente che l'incontro in epigrafe non abbia avuto regolare svolgimento poiché la compagine della reclamante si era ritrovata con un numero di giocatori inferiori al minimo regolamentare.

I cinque calciatori espulsi, infatti, erano tutti titolari al momento delle espulsioni e, a questo punto, non essendoci più il numero minimo dei giocatori richiesto, l'arbitro sospendeva l'incontro.

Nulla rileva, quindi, se il direttore di gara sia stato oggetto o meno di contatti fisici in quanto in tali casi la sospensione è automatica.

Come indicato nel referto, poi, l'arbitro non mostrava il cartellino rosso ai sigg. Luigi Buonavoglia, Piero Gandolfi, Emanuele Pirolozzi e Virgilio Tartaglia per garantire la sua incolumità, che è appunto uno dei casi in cui si può prescindere dall'esibizione.

Le espulsioni, quindi, risultano del tutto corrette.

Per quanto attiene la misura delle sanzioni, devono essere lievemente ridotte le squalifiche a carico dei calciatori Nicola Pirolazzi e Piero Gandolfi visto il minor disvalore della condotta tenuta rispetto a quanto sanzionato dal Giudice di prime cure.

Deve invece essere confermata la squalifica ai restanti calciatori, l'inibizione al dirigente Michele D'Onofrio e l'ammenda alla società, le cui quantificazioni risultano corrette rispetto ai comportamenti degli stessi e dei sostenitori della reclamante, come sopra descritti.

Del tutto prova di pregio la deduzione di nullità del supplemento di rapporto perché non firmato. Esso, infatti, risulta richiamato nel referto arbitrale e ad esso è stato allegato nell'invio diventandone, quindi, un tutt'uno.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Pirolozzi Nicola a 5 gare e a carico del calciatore Gandolfi Piero a 3 gare, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

123) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PALMAROLA CLUB A R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CERLETTI FRANCESCO FINO AL 26/03/2026 E A CARICO DEL DIRIGENTE BETTI DANIELE FINO AL 19/03/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.144 C5 DEL 14/01/2026

(Gara: SPORTING HORNETS ROMA – PALMAROLA CLUB A R.L. del 11/01/2026 – Campionato Under 15 C5 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 262 del 30/01/2026

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Palmarola Club A R.L.; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

125) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ STELAUDIA ASSOCIAZIONE SP, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE N.1 PUNTO IN CLASSIFICA, AMMENDA DI EURO 50,00 E INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BUERTI STEFANO FINO AL 13/02/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.31 SGS DEL 15/01/2026

(Gara: STELAUDIA ASSOCIAZIONE SP – CITTA DI ANAGNI CALCIO del 12/01/2026 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Frosinone)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 262 del 30/01/2026

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Stelaudia Associazione SP; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 e 3 del C.G.S., poiché carente della prova della trasmissione ad opera del reclamante alla controparte, nei modi e nei termini previsti, in relazione al provvedimento di perdita della gara, penalizzazione di n.1 punto in classifica e ammenda di euro 50,00.

Questa Corte, altresì, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, in relazione all'inibizione a carico del dirigente Buerti Stefano.

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi degli artt.76, comma 2 e 3 e 137, comma 3 del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

126) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FIUMICINO S.C. 1926, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARVULLI ALESSANDRO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.237 LND DEL 14/01/2026

(Gara: ATLETICO CIMINA FALISCA – FIUMICINO S.C. 1926 del 11/01/2026 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 262 del 30/01/2026

L' A.S.D. Fiumicino Calcio 1926 con il presente ricorso propone appello avverso la squalifica per 5 gare inflitta al calciatore Marvulli Alessandro dal G.S. del C.R. Lazio con il C.U. 237 del 14/01/2026, ritenendola eccessiva in relazione allo svolgimento del fatto accaduto nella circostanza dell'espulsione del suddetto calciatore.

A tale riguardo la ricorrente contesta in primo luogo che la frase pronunciata dal calciatore nei confronti dell'arbitro, ossia "Ora ti ammazzo" non corrisponda al vero, tanto che l'atleta nega il tutto in modo assoluto.

Altro aspetto che pone in evidenza la Società Fiumicino è relativo a quanto scritto dall'arbitro nel referto, in cui sostiene che il calciatore in questione tardava l'uscita dal terreno, ma al contrario era stato l'altro giocatore espulso per aver colpito un avversario a palla lontana, a procedere lentamente verso lo spogliatoio.

A tal proposito, appena giunto nel recinto dello spogliatoio, il calciatore Marvulli veniva insultato da circa 20 tifosi giunti in prossimità del recinto stesso, ai quali lo stesso rispondeva senza tuttavia che l'arbitro riuscisse a interpretarne le parole.

La richiedente, non certo a giustificazione del calciatore ma puramente come informazione dovuta, fa presente come lo stesso stia attraversando un periodo personale piuttosto delicato, con la madre appena 41enne in uno stato di salute non buono.

Alla luce di quanto esposto, la richiedente ritiene la sanzione eccessiva e chiede una adeguata riduzione della stessa, rapportandola entro i limiti normativi.

Questa Corte Sportiva ha esaminato nel dettaglio quanto posto in esame, e ha rilevato come le dichiarazioni siano in netto contrasto con quanto scritto dall'arbitro, nel quale il calciatore Marvulli, a difesa di un proprio compagno di squadra, afferrava per il collo il calciatore avversario Marino Mirko con una mano, mentre con l'altra gli tirava la maglia.

All'atto dell'espulsione, il Marvulli urlava "Devi morire Oliver! Oliver devi morire!", portato fuori dai compagni di squadra. Nell'uscita dal campo rallentava volutamente il passo, causando la suddetta reazione dei tifosi locali, con reciproci epiteti come detto non identificabili.

Dopo circa tre minuti il gioco riprendeva regolarmente.

Detto ciò, questa Corte ritiene congrua la decisione del G.S. di attribuire n.5 giornate di squalifica al calciatore Marvulli, in base a quanto stabilito dall'art.36 del CGS.

Si pone quindi all'attenzione che in caso di contrasto tra le dichiarazioni della reclamante e del direttore di gara, prevale quanto scritto da quest'ultimo come fonte privilegiata dei fatti.

Pertanto questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 6 febbraio 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato